

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL VASTESE
VASTO (CHIETI)

PROGETTO

VARIANTE
AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE
DELL' AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

COMMITTENTE

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL VASTESE

TAVOLA N°

DIS. SCALA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Dott. Ing. MARIO PASTORE)

PROGETTISTA

DOTT. ARCH. CAMILLO DI CARLO
DOTT. ING. LUZIO D'ALO'

DELIBERA ADOZIONE C.D. n° 191 del 23-04-1994

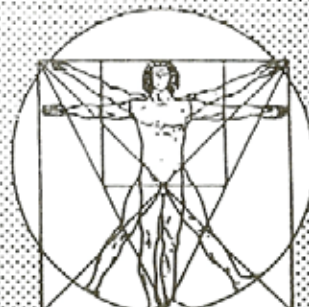
DELIBERA OSSERVAZIONI C.R. n° 51 del 14-02-1996

AGGIORNATO SECONDO PRESCRIZIONI C.R.T.A. N° 4/A DEL 14.11.1997

POSIZIONE

AGGIORNAMENTI

DATA



INDICE

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Applicazione della Variante al Piano Territoriale	Pag. 1
Art. 2 - Attuazione della Variante al Piano Territoriale	Pag. 4
Art. 3 - Esame ed approvazione progetti	Pag. 5
Art. 4 - Rilascio Nulla Osta	Pag. 5
Art. 5 - Misure da adottare negli insediamenti industriali	Pag. 7
Art. 6 - Parametri urbanistici ed edilizi	Pag. 7

TITOLO II ° - NORME SPECIFICHE

Art. 7 - Richiesta assegnazione lotto industriale	Pag. 10
Art. 8 - Zone per Piccola- Media Industria, Artigianali e Commerciali all'ingrosso	Pag. 12
Art. 9 - Accorpamento lotti	Pag. 15
Art. 10 - Costruzioni accessorie	Pag. 15
Art. 11 - Rapporto di copertura	Pag. 16
Art. 12 - Zone industriali di Ristrutturazione e di Completamento	Pag. 17
Art. 13 - Zone per Servizi Consortili	Pag. 18
Art. 14 - Zone Ferroviarie	Pag. 19
Art. 15 - Verde Pubblico	Pag. 20
Art. 16 - Zone a Verde di Rispetto	Pag. 20
Art. 17 - Zone a Verde Attrezzato	Pag. 21
Art. 18 - Interventi su edifici esistenti	Pag. 23
Art. 19 - Zone per Attrezzature Generali	Pag. 25
Art. 20 - Zone per Attrezzature Portuali	Pag. 27
Art. 21 - Zone per Attrezzature Tecnologiche	Pag. 27
Art. 22 - Zone Residenziali	Pag. 28
Art. 23 - Zone a Viabilità e Parcheggio	Pag. 29

TITOLO III° - NORME TECNICHE PARTICOLARI

Art. 24 - Richiesta servizi	Pag. 30
Art. 25 - Obblighi delle industrie	Pag. 30
Art. 26 - Disciplinare contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo	Pag. 31
Art. 27- Interventi in zone ricadenti nel vincolo archeologico	Pag. 31

Allegato : DISCIPLINARE

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 -

Il Piano Regolatore dell'area di sviluppo industriale del Vastese comprendente i comuni di : Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione M.M., Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Liscia, Montazzoli, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, S. Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Montenero di Bisaccia, ha efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della L.R. 12 aprile 1983, n° 18 e successive modifiche ed integrazioni.

A partire dalla data di adozione da parte del Consorzio e sino all'approvazione del presente Piano, i Comuni interessati dovranno applicare le misure di salvaguardia previste dall'art. unico della legge 3 novembre 1952 n° 1902 modificata dalla legge 30 luglio 1959 n° 615 e dalla legge 5 luglio 1966 n° 517, dalla legge 6 agosto 1967, n° 765 e della legge 19 novembre 1968, n° 1187.

Il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo industriale del Vastese, in quanto Piano Territoriale di coordinamento, ha vigore a tempo indeterminato.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di esso, sono tenuti ad uniformare a questo i loro strumenti urbanistici.

Non sono autorizzabili, all'interno del comprensorio di riferimento del P.R.T., nuove opere in contrasto con esso.

Gli interventi previsti nel presente P.R.T. sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme ed alle disposizioni di cui agli altri elaborati di P.R.T., che di seguito si elencano.

Elaborati di P.R.T.

- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione economica
- Relazione integrativa (art. 35 L.R. n° 18/83)

Elaborati grafici

- Tav. n° 1 Inquadramento territoriale
- Tav. n° 2 Piano Regionale Paesistico
- Tav. n° 3 Carta d'uso del suolo
- Tav. n° 4 Stato di fatto San Salvo
- Tav. n° 5 Stato di fatto Lebba- Porto di Vasto
- Tav. n° 6 Stato di fatto Val Sinello (Gissi, Scerni-Monteodorisio)
- Tav. n° 7 Zonizzazione San Salvo
- Tav. n° 8 Zonizzazione Lebba- Porto di Vasto
- Tav. n° 9 Zonizzazione Val Sinello (Pollutri, Guilmi)
- Tav. n° 10 Zonizzazione Val Sinello (Gissi, Scerni, Monteodorisio)
- Tav. n° 11a Zonizzazione Cupello
- Tav. n° 11b Zonizzazione Cupello
- Tav. n° 12 Zonizzazione Val Trigno (Celenza, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella)
- Tav. n° 13 Zonizzazione Roccapinalveti- Furci
- Tav. n° 14 Urbanizzazione San Salvo
- Tav. n° 15 Urbanizzazione Lebba - Porto di Vasto

- Tav. n° 16 Urbanizzazione Val Sinello (Pollutri, Guilmi)
- Tav. n° 17 Urbanizzazione Val Sinello (Gissi, Scerni, Monteodorisio)
- Tav. n° 18a Urbanizzazione Cupello
- Tav. n° 18b Urbanizzazione Cupello
- Tav. n° 19 Urbanizzazione Val Trigno (Celenza, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella)
- Tav. n° 20 Urbanizzazione Roccaspinaveti- Furci
- Tav. n° 21 Catastale San Salvo
- Tav. n° 22 Catastale Lebbia - Porto di Vasto
- Tav. n° 23 Catastale Val Sinello (Pollutri, Guilmi)
- Tav. n° 24 Catastale Val Sinello (Gissi, Scerni, Monteodorisio)
- Tav. n° 25a Catastale Cupello
- Tav. n° 25b Catastale Cupello
- Tav. n° 26 Catastale Val Trigno (Celenza, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella)
- Tav. n° 27 Catastale Roccaspinaveti - Furci
- Tav. n° 21 bis Elenco ditte San Salvo
- Tav. n° 22 bis Elenco ditte Lebbia - Porto di Vasto
- Tav. n° 23 bis Elenco ditte Val Sinello (Pollutri, Guilmi)
- Tav. n° 24 bis Elenco ditte Val Sinello (Gissi, Scerni, Monteodorisio)
- Tav. n° 25a bis Elenco ditte Cupello
- Tav. n° 25b bis Elenco ditte Cupello
- Tav. n° 26 bis Elenco ditte Val Trigno (Celenza, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella)
- Tav. n° 27 bis Elenco ditte Roccaspinaveti - Furci

Per quanto non precisato nelle presenti norme si applicano le vigenti leggi statali e regionali e precisamente:

- L. 28.01.1977 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni
- L. 05.08.1978 n° 457
- L. 28.02.1985 n° 47
- L. 13.03.1989 n° 68
- L. 24.03.1989 n° 122
- L. 02.02.1974 n° 64
- L. R. 12.04.1983 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni
- L. R. 04.01.1985 n° 2
- L. R. 06.04.1989 n° 29
- D.P.R. 16.12.1992 n° 495
- D.P.R. 26.04.1993 n° 147
- L.R. 22.08.1994 n° 56
- L. R. 27.04.1995 n° 70
- Legislazione sul contenimento dei consumi energetici
- Legislazione sanitaria sull'igiene edilizia ed ambientale
- Legislazione sull'antiquamento.

Art. 2 -

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese provvederà all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Territoriale utilizzando i poteri di esproprio conferitogli dall'art. 21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957, n° 634 e 18 luglio 1959, n° 555 del T.U. n° 218 del 6 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Le opere previste dal Piano Regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi secondo quanto prescritto al punto 9 della Circolare del Comitato dei Ministri del 9 marzo 1961, n° 2356 e secondo quanto prescritto dalla presente normativa.

Il Consorzio potrà proporre apposite varianti al Piano Regolatore già approvato, quando sopravvengano ragioni, che rendano inattuabili in tutto o in parte, il Piano Regolatore stesso o determinano la convenienza ad aggiornarne le previsioni.

Art. 3 -

Il parere inerente l'esame preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali- artigianali- commerciali e costruzioni annesse sono demandati al Comitato Direttivo del Consorzio o ad organo tecnico appositamente designato.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario e, se necessario, di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto.

I piani attuativi, che il Consorzio andrà a redigere in conformità di quanto disposto dall'art. 87 della L.R. 18.04.1983 n. 18 così come modificato dall'art. 48 della L.R. 27.04.95 n.70, dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio del Genio Civile di Chieti e corredati del parere di cui all'art. 13 della L. 02.02.1974 n. 64.

Art. 4 -

Il rilascio delle concessioni (art. 1 della legge 28/II/1977, n.10) per le costruzioni all'interno degli agglomerati industriali da parte del Sindaco o suo

delegato dei Comuni interessati è subordinato, oltre ai pareri previsti dalle disposizioni legislative, al rilascio del "NULLA OSTA" da parte del Consorzio.

Non potrà essere rilasciata il "NULLA OSTA" se non è stata stipulata all'atto della consegna del lotto apposita convenzione tra il Consorzio ed il legale rappresentante della industria che si insedia per la definizione dei rapporti fra le parti.

Detta convenzione dovrà richiamare quanto prescritto al Tit. II e al Tit. III delle presenti norme nonché il costo annuale delle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione (illuminazione, strade, impianti, verde, ecc.) determinato dal Consorzio e ripartito tra le Ditte insediate e da insediare.

Tale convenzione dovrà rispettare i criteri generali di suddivisione dei carichi economici di impianto e gestione fissati dal Consorzio stesso.

In merito alle modalità attuative per il rilascio delle singole concessioni edilizie, spetta al Consorzio la verifica della compatibilità d'uso delle istanze, residuando al Comune quelle connesse al riscontro del rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi. Per le opere o impianti ricompresi nell'elenco di cui alle LL.RR. n. 66 del 09.05.90 e n. 65 del 22.11.93, n. 17 del 07.04.94 e n. 112 del 23.09.97 (V.I.A) va acquisita la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 5 -

Il Consorzio determina le precauzioni o le misure specifiche da adottare da parte delle industrie onde evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti e immissioni, rumori, movimenti di mezzi di trasporto e simili, nonché quelle intese a regolare gli scarichi liquidi o gassosi in ottemperanza alle disposizioni emanate con legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 -

Parametri urbanistici ed edilizi

Sf - Superficie fondiaria (mq)

La " superficie fondiaria " si identifica con l'area edificabile al netto delle superfici destinate alla viabilità ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o previste nel presente Piano Territoriale, pertanto essa è quella inerente ai singoli lotti.

Uf - Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)

L'indice di utilizzazione fondiaria esprime la massima superficie edificabile lorda dei piani dell'edificio costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.

If - Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)

Per " indice di fabbricabilità fondiaria " si intende il rapporto tra il volume massimo realizzabile e la superficie fondiaria precedentemente definita.

Sm - Superficie minima del lotto (mq)

Per " superficie minima del lotto " si intende quella relativa all'area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto.

Rc - Rapporto di copertura (%)

Per " rapporto di copertura " si intende il rapporto in percentuale tra la superficie coperta dell'edificio con esclusione dei piazzali di deposito e manovra e la superficie fondiaria o del lotto.

Sc - Superficie coperta (mq)

Per " superficie coperta " si intende l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali dell'edificio con l'inclusione delle parti aggettanti chiuse e con l'esclusione delle sporgenze (balconi, cornicioni, gronde) e delle parti interrato.

V - Volume edificio (mc)

Il " volume " va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti con esclusione del volume entroterra, misurata rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista in progetto.

Hf - Altezza delle fronti edificio (m)

Per " altezza delle fronti dell'edificio " si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui in progetto interessata dalla facciata che si considera e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto.

H - Altezza della costruzione (m)

Per " altezza della costruzione " si intende la media delle altezze delle fronti, calcolate secondo il parametro Hf precedentemente definito.

D - Distacco dai confini o dalle strade (m)

Per " distacco dai confini o dalle strade " si intende la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi i balconi , le pensiline e gradinate aperte e la linea di confine o il filo stradale.

Standards

Lo standard di riferimento per le aree di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno degli agglomerati industriali è del 10 % ai sensi del D.M. 02.04.1968 n° 1444.

Nel caso di insediamenti per i quali la vigente legislazione prevede superfici maggiori (ai sensi del comma 2° dell'art. 5 del D.M. 02.04.1968), tali superfici aggiuntive saranno reperite all'interno del lotto di intervento al momento della presentazione del progetto esecutivo.

Piano di intervento coordinato (piano di comparto)

Il P.R.T. si attua nei casi previsti dalle norme di zona ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n° 18/83 e modifiche introdotte dalla L.R. n° 70/95 attraverso la formazione di comparti.

TITOLO II ° - NORME SPECIFICHE

Art. 7 -

Ogni industria che intenda installarsi nell'ambito degli agglomerati dovrà prima avanzare richiesta al Consorzio, precisando un programma schematico di massima sul dimensionamento, distribuzione e realizzazione dei singoli edifici precisandone i tempi di realizzazione. Il numero di addetti corrispondente ai successivi tempi di insediamento, la quantità ed il tipo di energia richiesta, il tipo di servizi richiesti, quantità e tipo di acqua da utilizzare nelle lavorazioni, tipo e quantità di manufatti prodotti e di materie prime e semilavorati utilizzati, possibili indicazioni sulle aree di mercato e di reperimento materie prime e semilavorati. Mezzi di trasporto preferiti (tipo e quantità). Eventuali presenze di fasi di lavorazione moleste (rumori, odori), nocive o rischiose e, in generale, ogni altra notizia utile ad individuare la opportunità e le modalità di collocazione dell'opificio nell'ambito dei singoli agglomerati e tutt'altro richiesto dal questionario predisposto dal Consorzio.

Sulla base della predetta richiesta e sulla base dei suoi programmi di attuazione delle opere infrastrutturali, il Consorzio valuterà se consentire l'installazione dell'opificio ed individuerà il lotto delle dimensioni opportune nell'ambito della zonizzazione dell'agglomerato prescelto.

Si potrà derogare al rispetto del lotto limite minimo solo nel caso di una industria di dimensioni minori, il cui ciclo di lavorazione sia talmente e così esclusivamente integrato al ciclo di lavorazione di una

industria grande o media da richiedere la contiguità dei lotti.

Inoltre, si potrà derogare dal rispetto del lotto minimo per attività artigianali nel caso di aree marginali e/o intercluse.

Sono ammessi interventi di trasformazione degli edifici esistenti da riconvertire in altri usi anche in deroga ai parametri e/o alle destinazioni di piano, subordinando il recupero degli edifici esistenti anche se relative ad attività dismesse, alle seguenti verifiche e modalità attuative:

" La riconversione degli edifici dismessi potrà essere consentita previa:

- Verifica della avvenuta cessazione dei vincoli connessi agli eventuali finanziamenti pubblici fruiti dopo la realizzazione dell'originario impianto edilizio – produttivo ed al termine del programma aziendale allegato alla originaria assegnazione dell'area pertinenziale;*
- Redazione di specifico progetto di recupero urbanistico – edilizio, in regime di convenzionamento d'uso (locazione, alienazione), nelle forme di cui all'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, di concerto con l'Amministrazione comunale territorialmente competente, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 08.06.1990, n. 142 e degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 18/83 nel testo in vigore;*
- Rispetto delle ammissibilità d'uso del Piano per l'ambito oggetto di " riconversione con le limitazioni di cui all'art. 8 per quanto attiene alle funzioni commerciali all'ingrosso ".*

Inoltre, il Consorzio potrà cedere in uso alle Ditte esistenti e da insediare eventuali aree residue non utilizzate o inutilizzabili per opere consortili.

Art. 8 -

**ZONE PER PICCOLA - MEDIA INDUSTRIA,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI ALL'INGROSSO**

In tutti gli agglomerati industriali, le aree libere destinate ad attrezzature commerciali all'ingrosso dovrà essere contenuta nel limite massimo del 5% della superficie complessiva di zona ad eccezione dell'agglomerato industriale di Punta Penna dove il limite massimo viene fissato al 10%.

Le predette aree vengono così definite:

- agglomerato S. Salvo	Ha 1.50
- agglomerato Lebba - Porto di Vasto	Ha 6.00
- agglomerato Val Sinello: Pollutri	Ha 1.50
Guilmi	Ha 0.45
- - agglomerato Val Sinello: Gissi	Ha 1.30
Scerni	Ha 0.75
Monteodorisio	Ha 1.70
- agglomerato: Cupello	Ha 2.35
- agglomerato Val Trigno: Celenza	Ha 0.20
Dogliola	Ha 0.30
Fresagrandinaria	Ha 0.15
Lentella	Ha 0.10
- agglomerato: Roccaspinaveti	Ha 0.10
Furci	Ha 0.10

Dette aree, saranno localizzate in zona idonea, previa verifica di compatibilità ambientale con le industrie insediate o da insediare ed a preventive intese con i Comuni territorialmente competenti, al fine di poter raccordare i rispettivi Piani Commerciali alle programmazioni del Consorzio.

In tale zona, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

a) - superficie minima del lotto per insediamenti industriali - piccola e media- e commerciali all'ingrosso :

$S_f = mq. 2500$.

(con larghezza minima su strade di ml. 40).

- superficie minima del lotto per insediamenti artigianali:

$S_f = mq. 1500$.

b) - distacchi minimi di edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada : $D = mt. 10.00$.

(con eccezione per la guardiola della portineria ubicabile presso cancelli di ingresso purché non più alti di mt. 4.50 e per le tettoie per auto, moto, bici, purché non più alte di mt. 3.00).

c) - distacchi minimi da altri confini: $D = ml. 5.00$.

(oppure $1/2 H$ con eccezione di tettoie o guardiole di cui al punto precedente).

d) - le altezze risponderanno a specifiche necessità funzionali.

e) - la guardiola della portineria (se necessaria) non dovrà superare la cubatura di mc. 300 f. t. e l'altezza di ml. 4.50.

f) - recinzioni verso strada da attuare con strutture aperte di altezza massima di ml. 2.00 con cordoli di base non superiori a cm. 60.

Le recinzioni dovranno risultare arretrate di m. 5.00 dal ciglio bitumato stradale nel caso in cui nella cartografia di P.R.T. non risultassero evidenziate fasce di rispetto.

g)- nei progetti per nuovi insediamenti potrà essere predisposto entro il lotto, apposito spazio per l'eventuale costruzione di un locale mensa con cucina

che, se previsto, deve avere superficie netta interna di pavimento non inferiore a 1.5 mq. per ogni persona prevista in fabbrica durante un turno di giorno.

La ditta che non intenda predisporre detto servizio all'interno del lotto, può chiedere al Consorzio l'uso di mense consortili ovvero concessione di apposita area all'interno delle zone per servizi per attuarvi, in proprio o in solido con altre ditte, mense ed altri servizi di interesse sociale.

h)- è consentita la previsione di attività commerciali all'ingrosso, comprensiva di superfici per esposizione merci, nel limite del 10 % delle aree fondiarie assegnate alle singole attività produttive da localizzare all'interno delle medesime, al fine di attuare la conseguente commercializzazione dei prodotti realizzati dall'azienda;

l)- per quanto riguarda la distanza da rispettare dai confini di zona, la stessa può essere minore dei previsti mt. 5.00, in misura non inferiore a mt. 3.00, nell'ipotesi che l'area a confine di quella di intervento non sia edificabile, ma compresa nell'ambito del P.R.T. e destinata a verde pubblico, fascia di rispetto o a servizi con vincolo di inedificabilità pubblica o privata.

l)- nell'agglomerato industriale di Punta Penna sono vietati insediamenti di attività inquinanti e insalubri di cui alla Direttiva Seveso. Inoltre, l'altezza degli edifici deve essere contenuta nel limite di mt. 10.50. Si potrà derogare da tale limite soltanto per specifiche necessità funzionali.

m) per le attività commerciali e direzionali si dovrà rispettare la dotazione di parcheggi e verde così come prevista dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 (80 mq/ 100 mq S.U.) da localizzare all'interno dei singoli lotti.

Per lotti superiori a mq. 20.000:

- i distacchi minimi di cui al punto b) saranno di mt. 15.00;
- i distacchi minimi di cui al punto c) saranno di mt. 10.00 (oppure $\frac{1}{2}$ H);
- la guardiola di portineria di cui al punto e) potrà raggiungere mc. 600 ed una altezza di mt. 7.00.

Art. 9 -

Le superfici dei lotti indicate nelle zonizzazioni di piano sono puramente indicative.

Sarà possibile da parte di più industrie (sia produttiva che commerciale all'ingrosso) e da parte del Consorzio stesso proporre una particolare lottizzazione (accorpamento) del comparto che tenga, però, conto dello schema stradale principale e dei vincoli di distanza e di rispetto contenuti nelle norme di P.R.T.

Art. 10 -

Le cabine di trasformazione elettrica e decompressione metano potranno essere realizzate a filo della recinzione così come tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli. Non sono ammesse altre costruzioni accessorie che risultano addossate alle recinzioni su strada o sui confini con gli altri lotti fatta eccezione per la portineria che dovrà essere addossata alla recinzione esterna e realizzata accanto all'ingresso secondo quanto previsto dall'art. 8.

Per gli alberi da piantare, la distanza tra l'asse dell'alberatura e la recinzione, non dovrà essere inferiore a ml. 3.00.

Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate.

I distacchi minimi su strada potranno essere aumentati dal Consorzio nei casi in cui le recinzioni medesime o le alberature ricadano in corrispondenza di curve stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni.

La fascia di rispetto fissata tra il limite della sede stradale e le recinzioni di ogni lotto dovrà essere sistemata a verde, salvo gli spazi di ingresso e manovra di autoveicoli a cura e spese dei singoli frontisti.

Art. 11 -

Il rapporto di copertura all'interno dei lotti (Rc) potrà variare da un minimo del 40 % ad un massimo del 60 % per insediamenti industriali (piccola e media) e commerciali, e da un minimo del 30 % ad un massimo del 50 % per insediamenti artigianali.

La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti sarà oggetto di sistemazioni a parcheggio e a verde secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio sulla base dei seguenti standards minimi:

- (parcheggio) P = 15% del lotto
- (verde) V = 10% del lotto

Nei lotti non potranno essere realizzati edifici di abitazione se non per il personale adibito alla manutenzione degli impianti civili ed industriali, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza di cubatura non superiore a mc. 600.

Art. 12 -

ZONE INDUSTRIALI DI RISTRUTTURAZIONE
E DI COMPLETAMENTO

In tutti gli agglomerati industriali, in tali zone, dovranno essere rispettate le norme di zona, riportate nei precedenti artt. per lotti industriali (piccola e media), artigianali e commerciali all'ingrosso. In tali zone sono esclusi, per il commercio all'ingrosso, il rispetto del limite del 5% e/o del 10% della superficie complessiva di zona di cui al comma 1 dell'art. 8.

La localizzazione delle attrezzature commerciali all'ingrosso, a seguito di riconversione di industrie chiuse o in crisi, è consentita previa verifica, da parte del Consorzio della compatibilità ambientale con le altre industrie insediate e delle condizioni riportate nel precedente art. 7.

Sono consentiti nelle operazioni di ristrutturazione, ampliamento e variazione d'uso per aziende dismesse e/o in crisi, alla data di adozione del presente Piano, la deroga in alcuni parametri o prescrizioni di zona.

La deroga dovrà essere opportunamente dimostrata mediante piano di trasformazione aziendale contenente il tipo di lavorazione (industriali ed artigianali) e/o di servizi o di commercio all'ingrosso da svolgere, il piano finanziario, l'organigramma aziendale riferito alle unità lavorative già impiegate e da impiegare ed ogni altro elemento utile di valutazione.

Il Consorzio Industriale, per le industrie insediate anteriormente alla data di approvazione del

Piano Territoriale del 07.07.1987, dovrà chiedere, entro 6 mesi, un dettagliato programma di utilizzazione delle aree eccedenti.

Nel caso in cui, il programma sopradetto non comporti una adeguata utilizzazione delle aree eccedenti, il Consorzio potrà procedere all'acquisizione o all'assegnazione per altre iniziative.

Art. 13 -

ZONE PER SERVIZI CONSORTILI

Nelle zone indicate a servizi consortili, troveranno collocazione:

centri sociali, centri di ricerca a sostegno dell'industria, impianti centrali di servizi tecnici (autoporti e centri internodali), di servizio al trasporto stradale (quali terminals autobus con relativi servizi, distributori di carburante); stazioni di servizio, di ristoro (bar - self service - ristoranti); non escluse le destinazioni complementari e compatibili con quelle sopraelencate a discrezione del Consorzio.

All'interno delle zone riservate a servizi dei singoli agglomerati, il Consorzio potrà localizzare un'area destinata a rustici industriali: questi dovranno ospitare locali utili a particolari fasi della lavorazione o smistamento merci delle industrie insediate dell'agglomerato o dall'organizzazione infrastrutturale generale dell'area.

In tutte le aree destinate a "servizi consortili", è consentito oltre l'intervento diretto del Consorzio, anche l'intervento esterno (enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, ecc.) sulla base di presentazione di un progetto planovolumetrico e relativa convenzione da stipularsi con il Consorzio.

I parametri da rispettare risultano:

- superficie minima $S_m = \text{mq. } 5.000$.
- rapporto di copertura $R_c = \text{secondo esigenze dell'intervento}$.
- parcheggi $P = 10\%$ della superficie totale (da aggiungersi ai parcheggi di pertinenza delle attrezzature previste).
- verde $V = 10\%$ della superficie totale.
- le altezze risponderanno alle specifiche necessità funzionali.
- il distacco stradale minimo è $D = \text{ml. } 10.00$.
- il distacco dei fabbricati dai confini è $D = \frac{1}{2} H_{\text{max}}$ con minimo di ml. 7.00.
- il distacco tra i fabbricati è $D = H_{\text{max}}$ con minimo di ml. 10.00.

E' ammessa per ogni azienda la costruzione di un alloggio per il personale di sorveglianza e/o manutenzione con superficie netta non superiore a mq. 120. Eventuali residenze di carattere temporaneo (foresteria e simili) saranno consentite non più di un posto letto per 50 addetti.

E' facoltà del Consorzio prevedere sulla base delle richieste che perverranno, la distribuzione dei diversi servizi, al fine di dare organica attuazione delle scelte programmatiche ad essi relative.

Art. 14 -

ZONE FERROVIARIE

Le zone riportate in cartografia a "servizi ferroviari" e zone ferroviarie rispetteranno le destinazioni e le utilizzazioni a tale scopo relative.

Art. 15 -

VERDE PUBBLICO

Il verde pubblico si divide in :

- VERDE DI RISPETTO lungo i perimetri degli agglomerati, lungo la viabilità principale, svincoli, viabilità di penetrazione e distribuzione, lungo gli argini dei fiumi ecc.;
- VERDE ATTREZZATO da destinare alle attività del tempo libero, ad attrezzature sportive ed espositive.

Art. 16 -

ZONE A VERDE DI RISPETTO

Nelle fasce di verde di rispetto è consentito il passaggio di canalizzazioni di servizio sotterraneo e di linee aeree di servizio dell'agglomerato di interesse generale intersecanti i terreni occupati, di percorsi pedonali e di piste ciclabili. Sono consentiti manufatti di modeste dimensioni ad esclusivo servizio delle reti tecniche e canalizzazioni passanti in tali fasce (cabine telefoniche, rampe, tombini d'ispezione, armadi di controllo, ecc..) mentre è assolutamente vietato qualunque altro tipo di costruzione stabile.

Sarà consentita unicamente l'edificazione di edifici mobili (tipo chioschi) a carattere provvisorio, il tutto previa autorizzazione del Consorzio e del Comune per quanto di competenza.

Laddove all'atto dell'entrata in vigore delle presenti Norme in tali aree esistano manufatti o

edificazioni, questi potranno essere assoggettati ai vincoli ed alle agevolazioni di cui al successivo articolo 18 sempreché ciò non rechi pregiudizio alla destinazione principale di cui al primo comma del presente articolo.

Sono consentiti interventi di trasformazione degli edifici esistenti da riconvertire in altri usi secondo le prescrizioni e nel rispetto delle condizioni riportate al 4° comma dell'art. 7.

Art. 17 -

ZONE A VERDE ATTREZZATO

Tali aree sono destinate alla realizzazione dei parchi, aree attrezzate per il gioco, il riposo, lo sport e l'esposizione (fiera), il turismo e il tempo libero.

In esse saranno curate le alberature esistenti e la posa a dimora di nuovi piantamenti.

Potranno inoltre essere ubicate, secondo le norme che seguono, attrezzature per lo svago, chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolari, ecc.:

a) Aree con superfici comprese tra mq. 2.000 e mq. 10.000

sono ammesse le seguenti attività : chioschi bar, attrezzature minute di allenamento, camping, campi giochi (bocce - tennis...)

- indice di fabbricabilità $I_f = 0.05 \text{ mc/mq.}$
- rapporto di copertura $R_c = 5 \% \text{ dell'area.}$
- parcheggi $P = 5 \% \text{ dell'area.}$
- altezza $H = \text{ml. } 4.50 \text{ (per i fabbricati accessori alle attrezzature).}$
- distanza dai confini $D = \text{ml. } 10.00.$
- distanza dalle strade $D = \text{ml. } 10.00 \text{ ove non sia prescritta maggiore distanza per il rispetto stradale.}$

b) Aree con superficie oltre i mq. 10.000.

sono ammesse oltre alle attività riportate al punto a) attrezzature di allenamento, ritrovi, attrezzature sportive per spettacoli, teatri all'aperto ecc..

- $I_f = 0.10$ mc/mq.
- $R_c = 15\%$ dell'area
- $P = 15\%$ dell'area.
- $H =$ ml. 4.50.
- verde pubblico $V = 65\%$ min. dell'area
- distanza dai confini $D =$ ml. 10.00.
- distanze dalle strade $D =$ ml. 20.00 ove non sia prescritta maggiore distanza per rispetto stradale.

c) Aree espositive – agglomerato di S. Salvo -.
sono ammesse la realizzazione di spazi espositivi con annessi servizi generali.

In tale zona il P.R.T. si attua per intervento pubblico o con società consortili pubblico – privati mediante piano esecutivo di intervento sull'intero comparto definito graficamente e nel rispetto dei seguenti parametri.

- $R_c = 25\%$ dell'area
- $H = 8.50$ ml.
- $P = 20\%$ dell'area.
- verde pubblico $V = 30\%$ min. dell'area.
- distanza dai confini $D =$ ml. 5.00.
- distanze dalle strade $D =$ ml. 10.00.

Il piano di intervento deve avere carattere di progetto esecutivo definito a livello architettonico e planovolumetrico espresso attraverso il disegno generale dell'impianto complessivo e dimostrante mediante planimetrie dei vari livelli, sezioni e prospettive dell'insieme, la linea di attacco a terra, la linea di colmo del complesso di edifici, il disegno delle aree libere da costruzioni e destinate a spazi di uso

pubblico, il progetto del verde, delle finiture e dei materiali, la viabilità e quanto altro occorre per la perfetta individuazione delle varie destinazioni d'uso in progetto.

In tutte le aree destinate a verde pubblico attrezzato, ad esclusione delle aree espositive, per la costruzione di edifici ed impianti è ammesso, oltre all'intervento pubblico, l'intervento privato in diritto di superficie o proprietà sulla base di un progetto planivolumetrico e relativa convenzione da stipularsi con il Consorzio A.S.I.

Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle zone a verde attrezzato, è consentito il riutilizzo, previa convenzione con il Consorzio A.S.I. per determinare tempi e modalità di gestione nonché l'eventuale compartecipazione per attività di carattere sociale - sportivo - ricreativo e per il tempo libero. In questi casi l'intervento potrà prevedere un ampliamento "una tantum" del volume esistente fino ad un massimo del 50 % nel rispetto delle distanze ed altezze medie circostanti.

Art. 18 -

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

All'interno del perimetro degli agglomerati industriali in cui risultassero inglobate aree abitate e non utilizzabili ai fini industriali è vietata ogni nuova costruzione mentre sono consentiti adeguamenti, ristrutturazioni ed ampliamenti "una tantum" degli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano fino ad una maggiorazione del 20% della volumetria esistente purché ciò avvenga sul fronte opposto a quello stradale (in caso di mancanza di

distanza minima) e/o in elevazione (fino ad una altezza massima pari a mt. 10.50) e/o lateralmente al fronte stradale senza l'apertura di nuovi accessi e nel rispetto dei distacchi e delle altezze medie circostanti.

Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle zone a verde di rispetto ed adibiti ad alberghi, pensioni, ristoranti, ecc.. è consentito un ampliamento del volume esistente fino ad una maggiorazione del 50%.

- altezza massima : $H = \text{ml. } 10.50$.

- distanza minima dai confini : $D = \text{ml. } 5.00$.

Per gli edifici adibiti a residenza valgono le norme di cui al comma 1 del presente articolo.

Potranno essere confermate nel caso di sopraelevazione le distanze minime preesistenti purché superiori o uguali a quelle fissate dal C.C..

I proprietari che si trovano nella comprovata necessità di usufruire delle possibilità di cui ai precedenti comma faranno richiesta al Consorzio Industriale tramite il Comune affinché conceda il proprio nulla - osta per la domanda di concessione edilizia allegando la documentazione necessaria.

Il Consorzio concederà tale nulla - osta previo accertamento che il progetto di ampliamento e/o ristrutturazione rispetti i limiti volumetrici, di allineamento, altezza e di destinazione sopra indicati.

Art. 19 -

ZONE PER ATTREZZATURE GENERALI

Tali zone, su intervento di iniziativa privata sono destinate a determinare la concentrazione di unità di tipo direzionali, di ricerca, commerciali, alberghiero ed attrezzature connesse con la mobilità.

In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto con lotto minimo di mq. 7000 o con piano di intervento coordinato *sull'intero comparto definito graficamente* o sull'intera area di proprietà.

Il piano di intervento deve avere carattere di progetto planivolumetrico unitario definito a livello architettonico ed espresso attraverso il disegno generale dell'impianto complessivo e dimostrante mediante planimetrie dei vari livelli, sezioni e prospettive dell'insieme, la linea di attacco a terra, la linea di colmo del complesso di edifici, il disegno delle aree libere da costruzioni e destinate a spazi di uso pubblico o privato, il progetto del verde definendo contemporaneamente la posizione, le essenze e gli arredi del verde stesso, la viabilità interna e quanto altro occorre per la perfetta individuazione delle varie destinazioni d'uso in progetto.

L'approvazione del piano di intervento è contestuale alla stipula della convenzione con il Consorzio A.S.I., per fissare i modi ed i tempi di realizzazione dell'opera.

Successivamente sarà possibile intervenire con concessioni edilizie singole.

Il piano di intervento coordinato rispetterà i seguenti parametri :

- If = 2 mc/mq.

- $R_c = 35\%$ superficie del lotto (max).
- distanze : dalle strade $D =$ alla larghezza stradale
dai confini $D = 1/2 H$ max con un minimo di ml. 5.00.
dai fabbricati $D = H$ max con un minimo di ml. 10.00.
- parcheggi $P = 20\%$ della superficie del lotto (che si aggiungono ai parcheggi di pertinenza delle varie attrezzature previste) ai sensi dei precedenti articoli.
- verde $V = 20\%$ della superficie del lotto.

La residenza è ammessa prioritariamente per il personale adibito alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza con una volumetria massima pari a mc. 600.

Per interventi non ancora iniziati alla data di adozione del presente Piano o in fase di realizzazione è ammessa una proroga nei tempi di realizzazione pari a quelli fissati nella convenzione già stipulata con il Consorzio.

In tale zona al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, il Presidente del Consorzio Industriale può disporre su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio (maggioranza assoluta del valore in base all'imponibile catastale dell'intera zona) o d'ufficio la formazione del Piano di Intervento Coordinato (piano di comparto) entro il termine fissato nell'atto di notifica. Trascorso inutilmente tale termine, il residente del Consorzio Industriale procederà all'espropriazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 -

ZONE PER ATTREZZATURE PORTUALI

Queste aree sono riservate ad attrezzature ed impianti speciali di interesse generale secondo la destinazione individuata sugli elaborati grafici del P.R.T.

Sono zone riservate alle attrezzature ed al potenziamento porto di Vasto.

Gli interventi, in questa zona, riguardano la realizzazione di infrastrutture e servizi strettamente connessi con le attività portuali e di servizio ad esso ad esclusione di quanto previsto dalla Direttiva di Seveso.

In tale aree è ammesso l'intervento sia pubblico che privato previa redazione di un piano planovolumetrico esecutivo alla cui approvazione vanno subordinate le successive concessioni edilizie.

Le norme - base nella redazione di detto piano esecutivo sono riportate nel precedente art. 19 (attrezzature generali) ad esclusione del comparto minimo di mq. 7.000.

Gli interventi nelle aree demaniali marittime sono regolate, esclusivamente, dalle prescrizioni e vincoli imposti dalla autorità marittima competente.

Art. 21 -

ZONE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Tali aree sono destinate al complesso di impianti del settore della produzione e trasformazione di energia, quali centrali termiche ed elettriche ecc., compresi gli impianti per le forniture per i bisogni idrici e per quelli di combustibile.

Tra i servizi - base ai quali destinare le aree considerate sono da menzionare quelli per il trattamento dei rifiuti e per l'allontanamento o il trattamento dei liquami in rapporto ai problemi del territorio e delle acque in genere, da localizzarsi sul territorio, sentiti i comuni interessati che appartengono al Consorzio.

E' ammessa la costruzione di alloggi di custodia.

- distanza dalle strade D = minimo ml. 30.00.
- verde V = minimo 15% della superficie del lotto.
- parcheggi P = minimo 10% della superficie e comunque tale da assicurare una dotazione commisurata all'attività.

Per gli impianti destinati al trattamento dei rifiuti solidi e liquami, si possono consentire parametri anche inferiori purché adeguati al rispetto delle esigenze di carattere sanitario.

Il Consorzio potrà realizzare o autorizzare il potenziamento degli impianti esistenti nelle immediate adiacenze di esse previa approvazione di appositi progetti esecutivi.

Art. 22 -

ZONE RESIDENZIALI

In tale zona, all'interno dell'agglomerato industriale " Lebba - Porto di Vasto ", gli interventi ammessi sono quelli prescritti dall'art. 30 della Legge 12/04/1983 n° 18 e successive modificazioni ed integrazioni:

Art. 23 -

ZONE A VIABILITA' E PARCHEGGIO

Tali aree sono destinate alla viabilità e parcheggi e comprendono: le strade, i nodi stradali e di parcheggi scoperti.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell'opera.

TITOLO III° - NORME TECNICHE PARTICOLARI

Art. 24 -

Le imprese industriali che necessitano di allacciamenti di acque industriali o potabili o di gas metano, di oli combustibili, di energia elettrica, di fognature, di strade, di linee ferroviarie, di nastri trasportatori, di impianti telefonici, di linee telefoniche e di qualunque altro tipo di infrastrutture di comunicazioni e inoltre di qualunque tipo di servizio che comporti l'attrezzatura di zone esterne agli agglomerati industriali o alle zone di servizi, dovranno rispettare i termini fissati nella convenzione con il Consorzio.

Art. 25 -

E' fatto obbligo a qualunque industria che scarichi rifiuti di produzione gassosi, liquidi o solidi, o che produca rumori, fumi o odori molesti o che funzioni secondo turni continui di lavorazione e, in genere, che dia origine a elementi che possono costituire un nocumento o un disagio pubblico o una modifica delle caratteristiche ambientali, di approntare tutti quei provvedimenti necessari per un loro adeguato trattamento o sistemazione, nei termini che saranno stati fissati nell'apposita convenzione con il Consorzio.

Art. 26 -

**DISCIPLINARE CONTRO GLI INQUINAMENTI
DELLE ACQUE, DELL'ARIA E DEL SUOLO**

Ogni intervento industriale interno agli agglomerati industriali previsti dal presente Piano Regolatore Territoriale, dovrà rispettare oltre le disposizioni generali di legge vigenti in materia e disciplinare contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria, del suolo, che costituisce parte integrante delle presenti norme tecniche di cui ai seguenti articoli.

Nelle aree dell'agglomerato industriale sono escluse gli insediamenti di cui alla Direttiva di SEVESO.

Art. 27 -

**INTERVENTI IN ZONE RICADENTI NEL VINCOLO
ARCHEOLOGICO**

In queste zone gli interventi ammessi sono subordinati alla previa autorizzazione e nulla osta dei Ministeri dei Beni Culturali ed Archeologici.

**DISCIPLINARE CONTRO GLI
INQUINAMENTI DELLE ACQUE, DELL'ARIA
E DEL SUOLO.**

Art. 1 -

Ogni stabilimento od opificio deve, fermi restando gli altri obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, presentare all'Amministrazione del Consorzio una descrizione del ciclo dell'acqua nel proprio ambito, accompagnata da planimetrie e disegni, indicando:

- a) il sistema di approvvigionamento (da pozzi propri o di altri, da acquedotto, da acque superficiali o altra qualsiasi provenienza all'interno o all'esterno della propria area);
- b) le diverse utilizzazioni e destinazioni industriali (per il raffreddamento, i processi di lavorazione, la produzione di vapore, i lavaggi, il servizio antincendio e di sicurezza, ecc..) indicando se hanno luogo utilizzazioni successive e recuperi come raffreddamenti in cascata, riciclo in torri di raffreddamento a diversi sistemi, recupero di condensati, ecc.;

c) i processi di trattamento fisico e chimico ai quali viene sottoposta l'acqua per la sua utilizzazione, come decantazione, filtrazione, addolcimento, demineralizzazione, potabilizzazione o altro;

d) le utilizzazioni per uso del personale residente e di lavoro per servizi igienici, mense, lavanderie, ecc...;

e) il sistema di scarico.

Nelle planimetrie e nei disegni debbono essere chiaramente indicati pozzi, prese, linee e circuiti, serbatoi-vasche- bacini di accumulo e riserva, impianti-apparecchi e strumenti diversi di condizionamento, trattamento, recupero, riciclo, misura ecc.. dei quali debbono anche essere precisati portata e capacità.

Ogni stabilimento od opificio dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione del Consorzio ogni variazione significativa che venisse successivamente apportata al ciclo idrico.

Art. 2 -

Ogni stabilimento od opificio che dia luogo in modo continuo o discontinuo a effluenti acquosi comunque prodotti, deve darne avviso all'Amministrazione del Consorzio fornendo dettagliate informazioni sulle quantità degli effluenti da scaricare, sulle loro caratteristiche, sulla natura e quantità delle sostanze inquinanti in essi contenute e sul sistema e le modalità di scarico.

Deve essere pure segnalato se l'attività operativa comporta lavorazioni diversificate o alternate nel tempo che diano luogo a significative variazioni della quantità e della qualità degli effluenti. Ogni volta che per modifiche lavorazioni o nuovi procedimenti o variazioni della capacità lavorativa, uno stabilimento od opificio dia luogo a mutamenti significativi e permanenti della quantità e della qualità degli effluenti acquosi, esso dovrà darne avviso all'Amministrazione del Consorzio, con le stesse dettagliate informazioni della prima denuncia.

Ad ogni singolo stabilimento od opificio l'Amministrazione del Consorzio darà benestare di scarico degli effluenti quando le caratteristiche di questi e le modalità di scarico corrispondano alle norme del vigente Regolamento Consortile per lo scarico ed il trattamento delle acque meteoriche e rete-nere e tecnologiche nella rete fognante e nell'impianto di depurazione consortile.

Art 3 -

-Le caratteristiche degli effluenti da scaricare in corsi d'acqua o in fognature scorrenti all'esterno o all'interno dell'area dello stabilimento od opificio, debbono corrispondere ai limiti di accettabilità riportati all'art. 15.

Gli effluenti che superano i limiti prescritti dovranno essere sottoposti prima dello scarico a

trattamento fisico o processo depurativo con appropriati impianti o apparecchiature.

E' vietato raggiungere i limiti di accettabilità prescritti mediante la semplice diluzione con acqua comunque prelavata.

Se lo scarico di un effluente avviene in una posizione tale che esso possa raggiungere una presa d'acqua potabile, le norme di scarico e i limiti di accettabilità dovranno essere stabiliti caso per caso dall'Amministrazione del Consorzio.

Equalmente l'Amministrazione del Consorzio stabilirà modalità e limiti particolari, caso per caso, quando lo scarico avviene in un corso d'acqua la cui portata diventa molto ridotta o nulla durante alcuni periodi dell'anno.

Art. 4 -

Ogni stabilimento od opificio che installi apparecchi o impianti di trattamento di qualsiasi tipo al fine di portare le caratteristiche degli effluenti da scaricare nei limiti di accettabilità stabiliti in questo regolamento, deve fornire all'Amministrazione del Consorzio una descrizione generale per quanto riguarda il sistema o il processo di trattamento e dettagliata per quanto riguarda le caratteristiche delle acque trattate.

Esso deve altresì indicare la capacità massima di trattamento e i livelli minimi d'inquinamento conseguibili e segnalare tempestivamente le

modificazioni significative che venissero apportate a dette apparecchiature o impianti.

Art. 5 -

Se più stabilimenti od opifici convogliano insieme i propri effluenti, l'effluente risultante deve essere ugualmente rispondente alle norme di questo regolamento.

Art. 6 -

Di tutti gli effluenti acquosi degli stabilimenti od opifici è vietato, oltre che l'uso potabile, anche l'uso per irrigazione e per alimentazione del bestiame, a meno che l'Amministrazione del Consorzio, viste le caratteristiche, non lo consenta con esplicita autorizzazione.

Art. 7 -

Le canalizzazioni di scarico degli effluenti e degli eventuali bacini di raccolta debbono essere costruiti, sistemati e mantenuti in buona efficienza in modo da non dar luogo a perdite o ritenzioni che provochino infiltrazioni o danni d'altro genere.

Art. 8 -

L'immissione degli effluenti nel corpo idrico ricettore ~~deve~~ essere fatta sistemata e condotta in

modo da non provocare in qualunque modo danni all'alveo, alle arginature, ai manufatti, alla flora e alla fauna acquatica e alterazioni compromissive del regime idraulico.

Se l'immissione avviene in una fognatura, esse deve essere realizzata con appropriato manufatto e deve essere sistemata in modo da non provocare nessun danno o inconveniente alla fognatura stessa.

Le canalizzazioni che portano gli effluenti debbono dare la possibilità di procedere a ispezioni e a prelevamento di campioni subito a monte della confluenza con altro scarico o fogna o accettore superficiale.

Art. 9 -

Le materie prime di lavorazione, le materie ausiliarie, i prodotti intermedi e finiti ed i fanghi secchi provenienti dalle aziende delle acque eventualmente detenuti nell'area dello stabilimento e dell'opificio debbono essere sistemati in modo da non provocare di per sè o con acqua piovana, o altra acqua o liquido qualsiasi, scioglimento di sostanze e infiltrazioni nel terreno.

Art. 10 -

Il deposito nell'area dello stabilimento od opificio di residui solidi di lavorazione, di rifiuti domestici, di spazzature e di altre sostanze o rifiuti solidi di qualsiasi natura, deve avere carattere

provvisorio di accumulo di breve durata prima dell'esportazione all'esterno e, oltre a non costituire pericolo di alcun genere, come incendio, infezioni, esalazioni dannose, richiamo d'insetti, deve essere sistemato in modo da non provocare gli inconvenienti citati all'art. 9.

Art. 11 -

E' vietato scaricare nei corsi d'acqua e nelle fognature scorrenti all'interno e all'esterno dell'area dello stabilimento od opificio sostanze o corpo solidi o rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 12 -

La discarica dei rifiuti solidi fuori dall'area dello stabilimento od opificio, nei luoghi autorizzati dal Comune di competenza territoriale e secondo le modalità prescritte o in uso, non deve provocare, nemmeno durante la fase di trasporto, pericoli, danni o inconvenienti superiori a quelli ritenuti normali per i rifiuti urbani.

Anche la discarica dei materiali inerti può essere fatta solo nei luoghi di deposito autorizzati dal Comune e non deve provocare ostruzioni nè danni di alcun genere.

Art. 13 -

Le acque fecali e le altre acque di rifiuto originate dalla presenza di persone residenti nello stabilimento od opificio e del personale di lavoro e provenienti da servizi igienici, mense, lavanderie, infermerie e simili, come pure le acque meteoriche scorrenti dai tetti degli edifici e dalle superfici libere, purché non subiscano contaminazioni da sostanze o da effluenti di lavorazione, possono essere condotte separatamente e scaricate senza alcun trattamento nella fognatura, secondo le modalità prescritte o in uso nel Comune di competenza territoriale.

Art. 14 -

All'interno e all'esterno dell'area dello stabilimento od opificio sono vietati lo scarico e l'immissione nel sottosuolo di qualsiasi acqua o liquido, come pure sono vietate le infiltrazioni dovute a ristagno o perdita di acque e di altri liquidi a qualsiasi causa dovute.

L'immissione di acqua nel sottosuolo deve essere esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione del Consorzio che di caso in caso, esamina ogni circostanza, prescriverà le modalità da seguire.

Art. 15 -

Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e tossicologiche e

le concentrazioni massime delle principali sostanze inquinanti ammesse negli effluenti industriali e limiti di accettabilità degli effluenti industriali, si fa riferimento a quanto prescritto dal Regolamento consortile che disciplina tale materia per ciascun agglomerato ed in mancanza di questo alle disposizioni contenute nelle leggi n. 319 del 10-05-76 e n. 650 del 24-12-79 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 16 -

SCARICHI ACQUE INDUSTRIALI

Le acque reflue delle lavorazioni industriali dovranno essere depurate a cura delle singole aziende, in modo da rispettare all'atto della loro immissione nella fogna consortile i limiti di accettabilità previsti dal Regolamento consortile che disciplina gli scarichi.

Art. 17 -

DEPURAZIONE DEI FUMI

Gli stabilimenti industriali, che a causa dei prodotti usati o fabbricati siano da includere negli elenchi della industrie insalubri secondo il D.M. del 12-02-71, oltre al rispetto, qualora ne ricorrano gli estremi, delle disposizioni di cui all'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dovranno installare

impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito l'emissione di fumi, di gas, polveri o esalazioni pericolose o nocive, ai sensi dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615, del suo regolamento di attuazione e di eventuali modifiche, e da quando previsto dal disciplinare.

In qualsiasi momento a discrezionale parere del Consorzio, potranno essere accertate le caratteristiche dei fumi emessi e ordinata la messa in opera di dispositivi atti a ridurre l'emissione di fumi.

Art. 18 -

Lo stabilimento o opificio definito come all'art. 16 che non avesse ancora installato mezzi di abbattimento e di limitazione delle emissioni, deve presentare una relazione, corredata dai necessari elementi tecnici, sui sistemi o impianti o altri mezzi che esso intende porre in atto, precisando i risultati che si vogliono conseguire e i tempi previsti per la realizzazione e l'attivazione.

Esso dovrà pure indicare quali accorgimenti o altri mezzi provvisori, prima dell'attivazione dei mezzi definitivi, intende adottare per la limitazione dell'inquinamento atmosferico.

Art. 19 -

I fumi di combustione emessi dai camini industriali debbono avere densità inferiore a quella del n. 2 dell'apparecchio rilevatore con la scala

Ringelmann. E' tollerata una emissione di fumi con densità più elevata, ma comunque mai superiori al n. 3 della stessa scala Ringelmann, purchè il periodo di più intensa emissione non duri oltre i 10' complessivi in un'ora.

Art. 20 -

L'Amministrazione del Consorzio eseguirà i controlli, nonchè i prelevamenti di campioni mediante propri delegati.

Per le analisi dei campioni si servirà dei laboratori Provinciali d'Igiene e Profilassi di Chieti e di Pescara, o anche di altri idonei istituti.

Art. 21 -

L'Amministrazione del Consorzio quando accerti che, sia per quello che riguarda gli effluenti liquidi e i rifiuti solidi, sia per le emissioni all'atmosfera, non siano stati rispettati i limiti e le modalità di questo disciplinare, prescriverà agli stabilimenti od opifici inadempienti e le misure atte a prevenire danni alle persone, alle cose, alle acque, all'atmosfera e al suolo.

Art. 22 -

E' fatto obbligo a qualsiasi tipo e dimensione di industria che voglia attingere ad acque

sotterranee per usi industriali o potabili, mediante pozzi o trivellazioni, di ottenere la eventuale concessione dal Consorzio, nei termini che saranno stati preventivamente fissati da apposita convenzione e dal Disciplinare.

Art. 23 -

Per quanto non riportato si fa riferimento alle norme vigenti in materia (legge 319/76, legge 650/79, ecc...) e successive modificazioni ed integrazioni.